

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario Comunale;

Dato atto che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/10/2025 è stata approvata la vigente convenzione per il servizio di segreteria tra i comuni di Sant'Angelo Lodigiano (capofila), Vidigulfo, Marudo, Mairago, Massalengo;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Massalengo n.13 del 29/4/2025 circa il recesso unilaterale dalla Convenzione di Segreteria in essere;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione di una nuova convenzione di segreteria da sottoscrivere tra i comuni di Sant'Angelo Lodigiano (capofila), Vidigulfo, Marudo, Mairago, Tavazzano con Villavesco;

Ritenuto di approvare la nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale con le modalità e nei termini di cui alla allegata bozza di convenzione composta da 9 articoli (All. A);

Visto il CCNL dei segretari Comunali e Provinciali in vigore;

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere prot.n. 34444 del 25/10/2024 reso dal Revisore del Conto Dott. Giuseppe Brega - (All. B);

Udita l'illustrazione ---- e gli interventi di, così come integralmente riportata su supporto informatico agli atti ai sensi dell'art.34, dello statuto Comunale vigente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del CONSIGLIO COMUNALE all'approvazione del presente atto;

Procedutosi alla votazione espressa nei modi e forme di legge si ottiene il seguente risultato:
voti

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del recesso del Comune di Massalengo dalla convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria comunale fra i Comuni di Sant'Angelo Lodigiano (LO), Vidigulfo (PV), Marudo (LO), Massalengo (LO), Mairago (LO);

- 2) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria comunale fra i Comuni di Sant'Angelo Lodigiano (LO), Vidigulfo (PV), Marudo (LO), Mairago (LO), Tavazzano con Villavesco (LO) dal ----- e sino al 31 dicembre 2029, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
- 3) Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Milano – Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali dei Segretari Comunali e Provinciali per gli adempimenti di competenza
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni interessati e citati in premessa per gli adempimenti di loro competenza.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita:

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

24/4/2025

Giovanna Maestri/Ufficio segreteria